

**Considerazioni generali
sull'Istituto
dell'Amministrazione di
Sostegno**

Capacità ed incapacità di agire della persona fisica

Il concetto di capacità di agire è strettamente collegato ad un'attività di tipo negoziale e contrattuale nella quale la volontà del soggetto svolge un profilo determinante.

La regola generale è che un soggetto non affetto da patologie mentali raggiunge la capacità di agire con la maggiore età.

Prima della legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il nostro ordinamento prevedeva due istituti a tutela dei soggetti affetti da incapacità: l'interdizione e l'inabilitazione

Perdita della capacità di agire:

Totale: interdizione

Parziale: inabilitazione

Lo scopo degli istituti è
duplice:

1. Proteggere gli interessi
dell'incapace
2. Tutelare i terzi che possono
avere a che fare con
l'incapace

Legge 9 gennaio 2004 n. 6

Il disabile diventa una persona che può e deve vivere nel mondo di relazioni. L'istituto della interdizione permane anche se come strumento eccezionale, residuale e marginale.

Art. 404 c.c.

L'amministratore di sostegno è un nuovo strumento di protezione del disabile.

L'intervento protettivo può essere graduato in ragione delle necessità del beneficiario.

La sua applicazione è ampia e rifiuta la logica ghettizzante dell'infermità mentale tipica dell'interdizione.

Applicazione dell'art. 404 c.c.

Tutte le volte in cui un'infermità si ripercuote in modo negativo sulle facoltà delle persone di curare i propri interessi e non è necessario inibire al soggetto di esplicitare all'esterno capacità viziate che esponzano sé o altri a possibili pregiudizi.

Il nuovo art. 414 c.c.

L'attuale versione dell'art. 414 c.c. presenta il ricorso all'interdizione non più in termini perentori.

Anche in fase di promozione del giudizio di interdizione è prevista l'eventualità di "scorrimento" verso la misura meno invasiva dell'A.d.S. o può revocarsi l'interdizione e chiedere l'A.d.s.

Principi fondamentali della norma

Correlazione

Conservazione delle capacità di agire

Sussidiarietà e solidarietà

Integrazione

Personalizzazione

Massima semplificazione

Rapidità

Non onerosità

Esempi di beneficiari

Persone che hanno una limitazione della propria autonomia a causa di:

1. un'infermità temporanea dovuta ad una situazione transitoria
(traumi, ictus, interventi chirurgici, coma, depressione grave, patologia mentale passeggera);
2. un'infermità permanente
(handicap fisici-sensoriali, analfabeti, anziani della quarta età, tossicodipendenti, etilisti, malati di mente, prodighi, disadattati sociali).

Art. 408 c.c.

La scelta dell'A.d.S. è dettata dalla cura degli interessi del beneficiario.

La richiesta può essere fatta:

Dal beneficiario stesso in previsione di una propria futura incapacità;

Dai parenti entro il 4° grado;

Dai genitori di soggetti disabili mediante disposizione testamentaria;

Dal P.M.;

Dai servizi sociali e sanitari già impegnati nella cura ed assistenza della persona

Art. 407 c.c.

Il Giudice Tutelare ascolta personalmente il beneficiario allo scopo di tutelare le concrete esigenze dell'interessato e di porre in essere, con il suo provvedimento, una adeguata misura protettiva che dovrà riguardare tutti i diritti essenziali della persona.

Il decreto di nomina

Riguarderà:

La durata dell'incarico che potrà essere a tempo determinato o indeterminato;

Gli atti che l'A.d.S. può compiere in nome e per conto del beneficiario;

Gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'A.d.S.;

I limiti delle spese che l'A.d.S. può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario;

La periodicità con cui l'A.d.S. deve riferire al G.T. circa l'attività svolta;

Modificabilità del decreto di nomina

Il decreto di nomina può essere modificato

affinché l'istituto sia idoneo a sopperire a tutte le carenze del beneficiario valorizzando i suoi possibili spazi di autonomia, i suoi bisogni e le sue richieste e le variazioni delle sue esigenze.

Compiti dell'Amministratore di Sostegno

L'A.d.S. ha il compito di assicurare al beneficiario i diritti essenziali alla cura e all'assistenza.

Dovrà superare gli ostacoli che limitano la libertà del beneficiario promuovendo una corretta opera di informazione e di collegamento tra il beneficiario i suoi familiari, i servizi e le strutture sanitarie e sociali.

L'attività dell'A.d.S. dovranno essere modellate alle esigenze del beneficiario.

Essa sarà in primis **rivolta alla cura della persona:** proporre o scegliere la collocazione abitativa del beneficiario, dare il consenso per i trattamenti terapeutici, occuparsi delle pratiche amministrative necessarie p.e. per ottenere l'indennità di accompagnamento

Particolare cura deve essere **dedicata al patrimonio del beneficiario** in quanto esso rappresenta lo strumento principale attraverso il quale si possono realizzare le migliori condizioni esistenziali di una persona. La cura del patrimonio del beneficiario andrà diversificata a secondo della consistenza e della complessità dello stesso.

L'inventario

L'a.d.S. dovrà, innanzitutto, predisporre l'inventario del patrimonio del beneficiario che richiederà anche un accertamento preventivo dei beni posseduti soprattutto nei casi in cui l'intervento di sostegno non è tempestivo.

Informazioni presso familiari, visure ipocatastali, camerali, indagini presso istituti di credito, raccolta di documentazione e di quant'altro possa essere utile a ricostruire l'effettiva consistenza e la differente tipologia del patrimonio.

Norme stabilite per l'A.d.S.

Prestare giuramento al G.T.;

Non essere incapace all'ufficio né trovarsi in ipotesi di dispense dall'ufficio;

Necessita dell'autorizzazione del G.T. o del Tribunale;

Può essere tenuto a versare una cauzione;

Può essere esonerato dall'ufficio se si dimostrasse troppo gravoso;

Può essere sospeso dall'ufficio;

Deve presentare il conto finale;

Le disposizioni testamentarie e le donazioni in suo favore sono nulle

Amministrazione del patrimonio

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere tenuta con la responsabilità del buon padre di famiglia, rispondendo verso il beneficiario di danni cagionati violando i propri doveri e informando il beneficiario in merito alle sue scelte.

La legge prevede, infatti, che il beneficiario sia coinvolto e informato.

Controllo di eventuali contratti pendenti

Quando alla perdita di autonomia si è giunti gradualmente il beneficiario potrebbe aver posto in essere contratti che potrebbero portare pregiudizio ai beni da amministrare **(Trib. Milano, quarta sez. civile, G.U. Dott. Fascilla, 5/11/2012)** l' ADS ha la possibilità di:

- 1.- dopo la propria nomina, chiedere l'annullamento ex art. 412 c.c. degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno;
- 2.- se gli atti lesivi hanno preceduto la sua nomina, convenire in giudizio le controparti e i terzi interessati alla stipulazione preliminare o definitiva (acquirente, mediatore, agenzia immobiliare, etc...) chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità del negozio giuridico laddove sia già pendente un procedimento per circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.-> il Giudice Tutelare non può rilevare d'ufficio la annullabilità ex artt. 428 e 1425 c.c. a meno che non sia già stata accertata la circonvenzione del beneficiario ex art. 643 c.p. (in tal caso, laddove non sia già stata intrapresa l'azione di nullità dall'ADS, trattasi di reato contratto e quindi di nullità contrattuale rilevabile d'ufficio dal tribunale, il G.T. trasmetterà gli atti al PM perché eserciti in sede civile l'azione di nullità ; Cass. 2860/08);
- 3.- in caso di palese malafede dei contraenti ed evidente stato di incapacità del beneficiario, formalizzare denuncia querela presso la Procura della Repubblica ex art. 643 c.p. con ISTANZA DI SEQUESTRO PREVENTIVO DEL BENE ALIENATO AL FINE DI IMPEDIRNE SUCCESSIVE COMMERCIALIZZAZIONI IN FAVORE DI TERZI IN BUONAFEDE-> il P.M. acquisite le necessarie informazioni potrà disporre la valutazione medico sanitaria sulla capacità di intendere e volere del beneficiario;
- 4.- chiedere al Giudice Tutelare di convocare i contraenti e i terzi interessati alla stipulazione affinché valutino alla presenza del G.T. la possibilità ed opportunità di restituire consensualmente i beni al beneficiario -> il PM potrà in ogni caso chiedere al G.T. la trasmissione degli atti al proprio Ufficio per valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 643 c.p..

**Il PM potrà provvedere (ipotesi 3 e 4)
con un sequestro preventivo.**

Essa è una misura prevista dall' art. 321 cpp ed è richiesta dal PM nel corso delle indagini preliminari e convalidata dal Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, allorquando ci sia il rischio che la libera disponibilità di una cosa possa prostrarre o aggravare le conseguenze di un reato o consentire la commissione di nuovi reati o, infine, quando la cosa sia pericolosa in sé.

Nel caso in cui, nei casi previsti dalla legge, durante le indagini preliminari non sia possibile attendere la pronuncia del Giudice in merito alla richiesta di sequestro preventivo, **quest'ultimo è disposto direttamente dal PM** o dalla Polizia Giudiziaria con decreto motivato, con convalida del GIP entro 48 ore dal provvedimento.

Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2860.

Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti.